



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2009 (29.04)
(OR. en)**

9213/09

**RELEX 394
PESC 543
FIN 164
DEVGEN 122
ACP 99
CADREFIN 28
CODUN 5
ELARG 21
COHOM 85
COMAG 8
COEST 154
COASI 74
COMEM 79
COTRA 6
ATO 44**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 22 aprile 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2009) 196 definitivo.

All.: COM(2009) 196 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.4.2009
COM(2009) 196 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne

{SEC(2009) 530}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne

1. LA RIFORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La recente riforma degli strumenti finanziari per le azioni esterne ha permesso di riunire più di 30 diversi atti giuridici ad hoc in quattro strumenti geografici e quattro tematici, oltre a una serie di programmi tematici¹. Questa grande razionalizzazione e semplificazione ha apportato enormi benefici dai seguenti punti di vista:

- ha garantito in generale la coerenza, l'uniformità e la sinergia tra i principali strumenti politici dell'Unione nel settore delle relazioni esterne (dialogo politico, commercio, aiuti, cooperazione economica, proiezione esterna delle politiche interne, multilateralismo);
- ha snellito le procedure in modo da rendere più efficienti, efficaci e flessibili la programmazione e l'erogazione degli aiuti e la risposta alle crisi;
- ha facilitato il dialogo e il coordinamento con i beneficiari, tra le istituzioni e con gli altri donatori.

La nuova architettura ha creato per la prima volta un insieme di quadri completi di cooperazione nell'ambito di una serie di regolamenti mirati, che sono coordinati con, e completati da, operazioni della BEI, operazioni PESC/ PESD e assistenza macrofinanziaria.

I nuovi strumenti sono attuati tramite documenti di strategia per paese, documenti strategici regionali, documenti di strategia tematica e, per l'IPA, documenti di programmazione indicativa pluriennale. Questi documenti di programmazione, accompagnati da stanziamenti finanziari pluriennali, consentono di procedere con chiarezza nell'impegno e nell'erogazione degli aiuti in partenariato con i beneficiari.

2. LA CLAUSOLA RELATIVA ALLA REVISIONE INTERMEDIA NEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I sette nuovi regolamenti (non il regolamento sugli aiuti umanitari) contengono tutti una clausola che impone alla Commissione di presentare una relazione sulla loro attuazione entro il 31 dicembre 2010 e di proporre le eventuali modifiche necessarie. La valutazione comprende esplicitamente gli stanziamenti indicativi che figurano nell'allegato IV del DCI e la ripartizione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento ENPI.

Anche se la scadenza fissata da tali clausole è il 31 dicembre 2010, nei negoziati finali che hanno preceduto l'adozione degli strumenti la Commissione ha convenuto, su richiesta del

¹ Si tratta dello strumento geografico di cooperazione allo sviluppo (DCI), dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), dello strumento per la stabilità (IfS), dello strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (ICI), dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), dello strumento di assistenza preadesione (IPA) e del regolamento sugli aiuti umanitari. Quest'ultimo non è stato modificato.

Parlamento, di procedere alla revisione prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2009 e di tener conto delle relazioni e delle raccomandazioni del Parlamento.

La presente revisione intermedia riguarda esclusivamente gli strumenti giuridici. Le raccomandazioni del Parlamento che non riguardano i testi giuridici saranno esaminate nella revisione intermedia dei documenti strategici e di programmazione, valutando le prestazioni ottenute e aggiornando le strategie alla luce degli sviluppi avvenuti nei paesi partner. In tale occasione sarà rivolta un'attenzione specifica alla partecipazione della società civile e all'efficacia degli aiuti. Il processo di revisione e l'aggiornamento dei documenti strategici, insieme ai programmi indicativi pluriennali che fisseranno i bilanci del periodo 2011-2013 per ciascun settore, dovrebbero essere completati entro la fine del 2009. L'IPA è guidato da una diversa strategia e da un quadro di programmazione distinto, che prevede un ciclo operativo triennale aggiornato ogni anno in conformità del documento di strategia per l'ampliamento.

Le dotazioni finanziarie sono esaminate soltanto per stabilire se rispettino gli importi di riferimento e gli stanziamenti indicativi previsti negli strumenti giuridici. La revisione intermedia non pregiudica la revisione del bilancio da effettuare nel corso di quest'anno, né la procedura di bilancio annuale.

Suo scopo è verificare che gli strumenti siano adatti a conseguire gli obiettivi della riforma, in particolare in termini di semplificazione radicale. Poiché quest'ultima è un processo in corso, la Commissione valuterà anche la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti, ivi comprese modifiche del regolamento finanziario, soprattutto per quanto riguarda le modalità di controllo.

La presente comunicazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- un documento di lavoro del personale della Commissione, che analizza in modo più dettagliato i singoli strumenti;
- proposte legislative, laddove la revisione abbia indotto la Commissione a concludere che sono necessarie determinate modifiche.

3. COSTATAZIONI CHE DANNO LUOGO A PROPOSTE LEGISLATIVE

3.1 L'esigenza di colmare la lacuna legislativa

Per garantire che gli obiettivi delle politiche e i nuovi strumenti siano coerenti con l'orientamento globale della politica dell'UE, la Commissione si è impegnata ad avviare un dialogo strategico con il Consiglio e il Parlamento. Il principio di tale dialogo è sancito dalle dichiarazioni 4 e 5 "sul controllo democratico e sulla coerenza delle azioni esterne" allegate all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)².

Nel 2007 si è svolto un dialogo sui progetti di documenti strategici presentati al Consiglio e al Parlamento per l'attuazione dei vari strumenti. Per l'IPA, il dialogo si svolge ogni anno. Nel complesso i nuovi strumenti hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti nella riforma degli strumenti finanziari dell'azione esterna (si veda il documento di lavoro).

² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

La questione principale sollevata durante il processo di controllo riguardava lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI): il Parlamento sosteneva che alcune delle azioni previste dai programmi geografici non erano ammissibili a norma del regolamento DCI, o perché non erano abbastanza mirate all'eradicazione della povertà e agli obiettivi di sviluppo del millennio, o perché non rispettavano i criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) previsti all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. Il Parlamento ha adottato quattro risoluzioni in cui asseriva che, a suo parere, la Commissione aveva oltrepassato le sue competenze di esecuzione e chiedeva il ritiro delle misure.

Contemporaneamente l'autorità di bilancio ha avviato quattro azioni preparatorie nel 2007 e nel 2008, finalizzate a sostenere misure non APS che non potevano essere finanziate nell'ambito del DCI:

- scambi aziendali e scientifici con la Cina;
- scambi aziendali e scientifici con l'India;
- cooperazione con i paesi a medio reddito in Asia;
- cooperazione con i paesi a medio reddito in America latina.

Infatti, con l'ascesa di alcune economie emergenti, in particolare la Cina, l'India e il Brasile, e l'intensificazione delle relazioni dell'UE con diversi paesi dinamici in via di sviluppo, diventa sempre più importante disporre di mezzi per finanziare in tali paesi misure che vanno al di là dell'APS.

Il Parlamento si è inoltre opposto all'uso del DCI per finanziare la componente “mobilità europea” della Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus (EMECW), sostenendo che non sarebbe conforme ai criteri di ammissibilità come APS. Per non compromettere l'intero programma, la Commissione ha accettato di escludere tale finanziamento dal DCI a partire dal 2010 e di trovare una soluzione legislativa nell'ambito della revisione intermedia.

Da queste limitazioni consegue che, anche se il regolamento DCI deve rimanere il principale quadro per la cooperazione con questi paesi, all'architettura finanziaria per le azioni esterne manca una base giuridica per finanziare tali misure. Si propone di colmare questa lacuna, entro gli attuali limiti giuridici e di bilancio per il periodo 2007-2013, modificando il regolamento DCI per estenderne il campo di applicazione ai paesi DCI. Tale modifica è di portata limitata in termini di contenuto politico, implicazioni finanziarie e orizzonte temporale, e non pregiudica eventuali proposte sugli strumenti finanziari della cooperazione esterna che potrebbero essere presentate nel prossimo quadro finanziario.

Sulla base dell'esperienza acquisita con le azioni preparatorie, la Commissione propone un seguito legislativo per consentire il finanziamento di misure diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo nei paesi a cui si applica il regolamento DCI.

3.2 Altre modifiche legislative richieste

La revisione intermedia degli strumenti finanziari ha rivelato la necessità di apportare due ulteriori serie di modifiche.

3.2.1 Strumento per la stabilità (IfS)

L'IfS è lo strumento finanziario più recente e innovativo, istituito per consentire una risposta coerente e integrata a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi utilizzando un unico strumento giuridico con procedure di decisione semplificate. Dispone inoltre di risorse finanziarie notevolmente superiori a quelle dello strumento pilota suo predecessore, il meccanismo di reazione rapida. Anche se l'IfS svolge chiaramente la sua funzione, sono necessarie alcune modifiche di portata limitata.

- Obiettivi e ambito di applicazione

Il 20 maggio 2008 la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione 2004/833/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro³. La Corte ha sostenuto che le misure volte a combattere la proliferazione delle armi di piccolo calibro rientrano nelle competenze conferite alla Comunità nel settore della politica di sviluppo e non possono essere realizzate nell'ambito della PESC se, per la loro finalità o componente principale, sono riconducibili al perseguimento della politica di sviluppo. Questo parere non è stato condiviso dal Consiglio al momento dell'adozione del regolamento IfS, nel novembre 2006, per cui l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i) del regolamento prevede la seguente limitazione:

"L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi".

Quando è stato adottato il regolamento IfS, il Consiglio e la Commissione hanno emanato una dichiarazione congiunta in cui convenivano che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), sarebbe stato modificato, se necessario, nell'ambito della revisione intermedia del regolamento. Dato che l'articolo esclude esplicitamente i finanziamenti in questione, si propone di modificarne la formulazione per adeguarlo alla giurisprudenza della Corte. Per la stessa ragione, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sull'azione a sostegno della lotta contro i traffici illeciti, dovrebbe essere introdotto un riferimento esplicito alle "armi leggere e di piccolo calibro".

Si propone di modificare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alla luce della giurisprudenza della Corte e di abolire la limitazione relativa al sostegno a misure per combattere la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro.

- Partecipazione e norme di origine

Sono state incontrate varie difficoltà nell'attuazione delle misure previste all'articolo 4, paragrafo 3, relative allo sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi. Molte di queste misure implicano la pubblicazione di inviti a presentare proposte per il sostegno, in partenariato, alla costruzione della pace (sviluppo delle capacità della società civile, allarme preventivo e attività di analisi in loco a livello della società civile, consulenza strategica proattiva della società civile). A norma dell'articolo 17 ("partecipazione e norme di origine"), i partner di paesi OCSE che non appartengono all'UE o allo Spazio economico europeo non sono ammissibili all'aggiudicazione di appalti o contratti di sovvenzione finanziati in base all'articolo 4, paragrafo 3, per lo sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi, mentre tale restrizione non si applica per i contratti stipulati a norma dell'articolo 3 sulla risposta a situazioni di crisi. Questa norma esclude dalla partecipazione paesi come la Svizzera e il Canada, che pure hanno presentato proposte eccellenti, e limita notevolmente la potenziale

³ CGCE, Causa C-91/05 (ECOWAS).

qualità delle azioni e la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo 4, paragrafo 3, che sono strettamente collegati a quelli previsti all'articolo 3.

Si propone di inserire una modifica tecnica all'articolo 17 per estendere la partecipazione all'aggiudicazione di appalti o contratti di sovvenzione per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, come si è già fatto per le azioni di cui all'articolo 3.

- Disposizioni finanziarie

Il regolamento limita al 7% la percentuale degli stanziamenti destinata alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, concernenti le minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica. Tale percentuale si è dimostrata insufficiente e dev'essere aumentata. Per realizzare azioni efficaci in questi settori sono necessarie misure più sostanziali, destinate ad aumentare l'impatto, la visibilità e la credibilità di tali azioni. Inoltre, se si vogliono svolgere azioni transregionali complementari a quelle nazionali e regionali, occorre un livello di finanziamento appropriato per raggiungere una massa critica. Le dotazioni di bilancio, finora soggette al limite del 7% di cui all'articolo 24 del regolamento IfS, non permettono di conseguire questi obiettivi.

Si propone di modificare l'articolo 24 al fine di aumentare la percentuale massima per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dal 7% al 10%.

3.2.2 Tasse, dazi e oneri nei regolamenti DCI e EIDHR

Le principali difficoltà incontrate nell'attuare programmi e progetti riguardano il pagamento di tasse, dazi e oneri a norma dei regolamenti DCI e EIDHR. Per consentire tale pagamento è necessaria – in casi eccezionali e in circostanze debitamente giustificate – la flessibilità prevista per altri strumenti. Ciò è particolarmente importante laddove i progetti o i programmi sono attuati da ONG, che potrebbero essere costrette a subappaltare specifici lavori o attività di servizio al settore privato. Inoltre uno dei principi fondamentali dell'EIDHR, che si basa sostanzialmente sulla collaborazione con le ONG, è la sua indipendenza dal consenso dei governi dei paesi terzi e da altre autorità pubbliche. In questo contesto, insistere sull'inammissibilità del pagamento di tasse e dazi ha creato problemi nella pratica.

È quindi importante armonizzare l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento EIDHR e l'articolo 25, paragrafo 2, del DCI con le disposizioni corrispondenti degli altri strumenti finanziari per le azioni esterne, formulandoli come segue: *"In linea di massima, l'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari"*. Il regolamento ICI ha una formulazione diversa che non pone problemi, ma si propone di allinearla comunque a scopo di coerenza.

Gli orientamenti interni per tutti gli strumenti faranno sì che questa flessibilità sia limitata e applicata in modo coerente, indicando chiaramente che possono essere concesse deroghe soltanto in singoli casi e in circostanze eccezionali.

Si propone di armonizzare i regolamenti EIDHR e DCI con gli altri strumenti per quanto riguarda il pagamento di tasse, dazi e altri oneri.

4. ALTRE COSTATAZIONI PRINCIPALI

La Commissione ritiene che, nel complesso, i regolamenti siano adeguati e non richiedano modifiche oltre a quelle proposte. Non sono stati constatati gravi problemi nella programmazione. Anche se è ancora troppo presto per valutare l'incidenza delle attività, l'attuazione si sta svolgendo senza serie difficoltà. L'ottima esecuzione del bilancio 2008 in termini di impegni e pagamenti e il fatto che gli impegni non ancora utilizzati non siano aumentati nonostante l'incremento degli impegni indicano un buon ritmo di realizzazione.

4.1 Lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)

La portata e l'obiettivo dell'ENPI, in quanto strumento impostato politicamente, si sono dimostrati adeguati a sostenere la politica europea di vicinato (PEV). I documenti di programmazione per ciascun paese sono principalmente destinati a sostenere l'attuazione dei piani d'azione PEV. I programmi plurinazionali sostengono le dimensioni regionali della politica (il partenariato orientale, l'Unione per il Mediterraneo, la Sinergia del Mar Nero). La componente innovativa della cooperazione transfrontaliera è stata lanciata entro il limite del 5% dell'importo di riferimento stabilito nel regolamento. La Commissione ha inoltre programmato fondi allo scopo di destinare fino al 3% del finanziamento per i paesi vicini a settori interessati o collegati alla migrazione.

Il fatto che il regolamento sia ambiguo circa la possibilità di creare fondi di rotazione pone problemi quando si tratta di sostenere il settore privato e lo sviluppo delle PMI nell'ambito del Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP) o del Fondo investimenti per la politica di vicinato. L'anno scorso è stato proposto un emendamento legislativo destinato a risolvere la questione⁴.

Un'altra difficoltà riguarda la necessità per l'ENPI di reagire a crisi che richiedono risorse aggiuntive. Il punto 37 dell'Accordo interistituzionale permette un aumento di oltre il 5% della dotazione finanziaria stabilita dagli atti legislativi "*in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa*". La Commissione ritiene che questa particolare disposizione si applichi nel caso degli eventi verificatisi nei territori palestinesi occupati e in Georgia, per i quali l'autorità di bilancio ha approvato aumenti significativi.

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento sulla revisione dello strumento europeo di vicinato e partenariato⁵. Condivide nelle grandi linee la maggior parte delle raccomandazioni e ne terrà debito conto al momento di rivedere i documenti strategici.

Nel complesso, il regolamento ENPI sembra adatto a sostenere la cooperazione con i paesi vicini, purché l'autorità legislativa adotti la modifica proposta nel maggio 2008 per quanto riguarda la possibilità di ricorrere a fondi di rotazione. Senza questa modifica, sarà gravemente compromessa la possibilità di raggiungere gli obiettivi. L'autorità di bilancio dovrebbe anche tenere conto delle potenziali esigenze connesse alle situazioni di crisi, per le quali potrebbe essere necessario ricorrere ai meccanismi di flessibilità previsti dall'AII.

⁴ COM(2008)308 del 21.5.2008.

⁵ P6-TA(2009)0078, del 19.2.2009.

4.2 Lo strumento di assistenza preadesione (IPA)

Il regolamento IPA si sta dimostrando pienamente efficace nel guidare i candidati e i potenziali candidati verso l'adesione all'UE. Semplificando i cinque precedenti regolamenti⁶ e inserendoli in un quadro unico, ma che comprende diverse componenti, è possibile programmare ed erogare un'assistenza coerente e mirata a ciascuno dei paesi beneficiari. La componente "sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale" permette un progressivo allineamento alle norme e alle politiche dell'UE. La componente "cooperazione transfrontaliera" ha semplificato, rispetto agli strumenti precedenti, la programmazione e l'attuazione, che adesso si svolgono in un unico quadro normativo e con un unico bilancio applicato a entrambi i versanti della frontiera, anche ai confini con gli Stati membri dell'UE. Infine, le componenti "sviluppo regionale", "sviluppo delle risorse umane" e "sviluppo rurale" preparano i paesi candidati (con un apprendimento attraverso la pratica) ad attuare e gestire i fondi di coesione, strutturali e di sviluppo rurale al momento dell'adesione.

La programmazione è stata ripresa agevolmente dai cinque strumenti precedenti e l'attuazione è iniziata nel corso del 2008. Il conseguimento degli obiettivi dichiarati è finora visibile essenzialmente per quanto riguarda gli effetti sulla governance prodotti dall'esercizio di programmazione IPA. Tutti i paesi beneficiari sono progrediti in termini di assunzione di responsabilità nella gestione dei programmi IPA, secondo i principi della sana gestione finanziaria e nel pieno rispetto del regolamento finanziario.

La programmazione ha consentito finora di varare importanti iniziative (come lo strumento per i progetti infrastrutturali, lo strumento per l'efficienza energetica e il fondo europeo per l'Europa sudorientale per lo sviluppo delle piccole imprese), programmi nel settore dell'istruzione (Erasmus Mundus, "Gioventù in azione", Tempus) da avviare o da potenziare, e iniziative di cooperazione regionale (ad esempio il Consiglio di cooperazione regionale, la Scuola regionale di pubblica amministrazione, l'iniziativa per la riduzione dei rischi di calamità, i progetti intesi al ripristino del patrimonio culturale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio) da rafforzare ulteriormente, oltre a incoraggiare lo sviluppo della società civile e il dialogo con quest'ultima (strumento per la società civile). Circa un terzo della dotazione TAIB è stato programmato per migliorare la governance, incentivare la riforma amministrativa e giudiziaria, rafforzare il ruolo dello stato di diritto, sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, promuovere i diritti umani e sviluppare la società civile.

La dotazione finanziaria è finora considerata appropriata, anche se sono state necessarie risorse aggiuntive per le esigenze del Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999). Se le circostanze non cambieranno radicalmente nei paesi beneficiari, dovrebbe essere possibile realizzare gli impegni politici e mantenere il ritmo del processo di allargamento con il 5% di flessibilità della dotazione finanziaria prevista dall'atto legislativo. Eventuali cambiamenti dello status dei paesi IPA da potenziali candidati a candidati imporrebbero di modificare gli allegati del regolamento del Consiglio utilizzando la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento IPA.

⁶ PHARE, ISPA, SAPARD, strumento di preadesione per la Turchia e CARDS.

4.3 Lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) si è dimostrato in grado di realizzare gli obiettivi stabiliti in termini di coerenza, efficacia ed efficienza. La prima serie di documenti strategici e i primi tre programmi d'azione annuali sono stati elaborati sulla base del coordinamento dei donatori, del dialogo con i paesi partner e della partecipazione della società civile. Oltre all'esigenza di inserire le attività non APS in un altro strumento giuridico, e alla questione fiscale, non sono emersi altri problemi fondamentali e si prevede che l'attuazione continui senza ostacoli. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, dai bilanci finali per il 2007 e il 2009 e dal bilancio 2009 risulta che l'importo di riferimento di 16 897 milioni di euro è aumentato di 239 milioni di euro (+ 1,4%). La maggior parte dell'aumento (176 milioni di euro) deriva dal programma tematico dedicato all'energia e all'ambiente, finalizzato ad affrontare i problemi internazionali collegati al cambiamento climatico. Gli altri programmi sono in linea con gli stanziamenti indicativi previsti all'allegato IV del regolamento e la parte restante dell'aumento (60 milioni di euro) è a favore dei programmi geografici.

L'adozione del regolamento DCI è stata accompagnata da una dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, relativo ai programmi geografici, in cui la Commissione ribadisce che l'eliminazione della povertà e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio sono il nucleo dell'obiettivo fondamentale della sua assistenza allo sviluppo. L'obiettivo di riferimento del 35% per le infrastrutture e i servizi sociali è stato soppresso, ma la Commissione si impegna a continuare a riferire ogni anno sulle spese realmente effettuate in questi settori. La Commissione si è inoltre impegnata a privilegiare i servizi sanitari di base e l'istruzione nell'ambito dell'obiettivo di riferimento del 20%, ha tenuto conto di tale impegno nel dialogo con i paesi e le regioni beneficiari e prevede di raggiungere lo scopo senza difficoltà. Nel 2007 circa il 17% degli impegni complessivi nell'ambito dei programmi geografici interessati è stato destinato al sostegno diretto all'istruzione di base e secondaria e ai servizi sanitari di base, escluso l'aiuto generale al bilancio collegato a questi settori. Il follow-up su questo obiettivo di riferimento è stato inserito nella relazione annuale sull'assistenza esterna della CE.

4.4 Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo strumento per la stabilità (IfS), lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC) e lo strumento specifico per la cooperazione con i paesi industrializzati (ICI)

Per quanto riguarda questi quattro strumenti, non sono stati registrati problemi nella formulazione delle politiche e i regolamenti si sono rivelati adatti a sostenere gli obiettivi (tranne le modifiche richieste per l'IfS e la questione fiscale per l'EIDHR, di cui al paragrafo 3.2). A partire dal 2011, l'ICI comprenderà il sostegno allo sviluppo di metodi transatlantici per affrontare sfide globali, che adesso è oggetto di un progetto pilota avviato su iniziativa del Parlamento. Ciò non renderà necessario modificare l'importo di riferimento. Comunque, al regolamento ICI modificato sarà aggiunta una dotazione finanziaria separata per l'estensione ai paesi DCI.

Infine, la Commissione rispetta anche il suo impegno di limitare le missioni di osservazione elettorale al 25% dei fondi EIDHR totali disponibili per il periodo 2007-2013.

5. CONCLUSIONE

La nuova architettura degli strumenti finanziari per le azioni esterne è pienamente conforme all'obiettivo di dotare le politiche e la cooperazione dell'UE di strumenti più efficaci e coerenti. L'attuazione è finora proseguita senza difficoltà e la Commissione sta realizzando i vari impegni assunti nel corso dei negoziati che hanno condotto all'adozione dei regolamenti.

La Commissione ha tuttavia constatato alcuni problemi che richiedono un'azione legislativa e invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le seguenti proposte:

- la modifica del regolamento ICI destinata a consentire il finanziamento di attività non APS nei paesi DCI;
- le modifiche del regolamento IfS;
- la modifica dei regolamenti DCI e EIDHR per allineare la formulazione su imposte, dazi e altri oneri;
- la modifica del regolamento ENPI che prevede la possibilità di istituire fondi di rotazione; questa proposta è stata presentata nel maggio 2008.

Qualora nelle prossime settimane fosse raggiunto un accordo sulle banane nell'ambito dell'OMC, questo potrebbe richiedere misure di sostegno nei principali paesi ACP esportatori di banane; in tal caso, la Commissione proporrebbe un adeguamento del DCI al momento opportuno.

La Commissione spera che le proposte entrino in vigore all'inizio del 2010 per poter procedere ai cambiamenti necessari.